CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

ALLEGATO 2

GARANZIE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI RELATIVI AGLI APPALTI SPECIFICI (MOD. 2)

fonte: http://burc.regione.campania.it

MOD. 2 FACSIMILE GARANZIA DEFINITIVA IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

	Spett.le
	, lì
Premesso che:	
(a) in data la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità and alla (in seguito, per brevità anche "Fornitore" e/o "Impresa") per l'affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, d conclusione di un Accordo Quadro per la prestazione di servizi di S Pubbliche Amministrazioni, con il quale il Fornitore si è impegna a st in seguito al rilancio tramite gli Appalti Specifici con le Amministrazioni legittimati ai sensi della normativa vigente ad utilizzare l'Accordo Qu "Amministrazioni"), sino a concorrenza dell'importo massimo stabili prezzi e alle condizioni nello stesso indicate; b) ai sensi dell'art del predetto Accordo Quadro il Fornitore si è confronti delle Amministrazioni l'esatto e corretto adempimento di tu nascenti dalla esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura con l'Amministrazioni della secuzione dei singoli Contratti di Fornitura con l'Amministrazioni della secuzione dei singoli Contratti di Fornitura con l'Amministrazioni della con l'amministrazioni	la gara a procedura aperta el D. Lgs. 50/2016, per la system Management per le cipulare contratti aggiudicati ni nonché dagli altri soggetti ladro (di seguito anche solo lito nell'Accordo Quadro, ai è impegnato a garantire, nei latti gli obblighi, anche futuri,
Appalti Specifici;	minotrazione derivanti dagii
c) il Fornitore si è impegnato a stipulare in favore delle Ammini soggetti legittimati, che utilizzano l'Accordo, una fideiussione bancariche preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contigiorni), a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni, con Finanziaria o con imprese di assicurazione debitamente autorizzate al per l'importo pari al% del valore del; d) con atto del prot. n il Fornitore è risultato specifico indetto da;	a o assicurativa irrevocabile, del debitore principale, la civile, nonché l'operatività rattuali - entro 15 (quindici Istituto di Credito/Società l'esercizio del ramo cauzioni
d) il sottoscritto Istituto di credito [ovvero, in alternativa Assicurazione ovvero, in alternativa la sottoscritta Società Finanziaria _ si è dichiarato/a disponibile a concedere la fideiussione per l'esecuzi Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanzial sottoscritto Istituto di credito [ovvero, in alternati Finanziaria ovvero, in alternativa: la sottoscritta Impresa di Assicurazi anche l'"Istituto" ovvero, in alternativa: la "Società" ovvero, in alternativa: sede in, Via, n, iscritto/a nel registro delle imprese di], con sede in _, Via, n. ione del suddetto contratto. e della presente lettera, il va: la sottoscritta Società cione] (in seguito per brevità nativa: l'"Assicuratore"), con

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 2 di 4

all'albo delle banche presso la Banca d'Italia¹, nella persona dei suoi procuratori Sig.
, nato a, il e Sig nato a il
, in forza di procura speciale del, con la presente si costituisce fideiussore
nell'interesse della (Fornitore) in favore della (di seguito
"Amministrazione Contraente"), e garantisce alla stessa, alle condizioni di seguito stabilite, il
puntuale ed esatto adempimento degli obblighi, anche futuri ai sensi e per gli effetti dell'art.
1938 cod. civ., assunti con la stipula del Contratto di Fornitura, il risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, il rimborso delle somme pagate in più al
Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del
maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Fornitore, il pagamento di quanto dovuto
dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché il pagamento alla Amministrazione delle somme dovute il
tutto sino ad un importo massimo pari a Euro,= ())
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1. L'Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore] si impegna,
irrevocabilmente, ad effettuare il pagamento sino all'importo massimo di Euro=
(/), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 (quindici)
giorni dalla richiesta stessa formulata da parte della Amministrazione, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno oppure a mezzo pec, formulata con l'indicazione dell'inadempienza
riscontrata.
2. Alla richiesta non potrà essere opposta alcuna eccezione dall'Istituto [ovvero, in alternativa:
dalla Società, ovvero, in alternativa: dall'Assicuratore], anche nell'eventualità di opposizione
proposta dal Fornitore o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il
Fornitore sia stato dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o
posto in liquidazione.
4. Il Fornitore prende atto e accetta, ogni eccezione rimossa, che l'Istituto non dovrà accertare il
fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di

- richiesta da parte della Amministrazione di cui al punto 1 che precede, sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta.

 5. L'Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore] rinuncia formalmento ed espressamento ai banefici, diritti ed essezioni che le derivano dagli articoli 1944.
- 5. L'Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore] rinuncia formalmente ed espressamente ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli articoli 1944 e 1945 del Codice Civile e rinuncia altresì sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 3 di 4

¹ Per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni; per le società finanziarie indicare gli estremi di iscrizione al nuovo albo ex art. 106 del D.Lgs. 385/93 presso la Banca d'Italia; oppure, in caso di mancata conclusione del procedimento di iscrizione nel medesimo albo, gli estremi del procedimento amministrativo, avviato ai sensi della l. n. 241/90 per l'iscrizione al nuovo albo di cui all'art. 106. Come risulta dal Comunicato della Banca d'Italia del 12 maggio 2016, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, come definita dal TUB e dalle relative norme di attuazione (cfr. DM n. 53/2015), oltre agli intermediari già iscritti al nuovo albo ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

- 6. La presente fideiussione opererà per tutta la durata del Contratto di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto di Fornitura e sarà svincolata, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel rispetto di quanto previsto all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dalla medesima previsione normativa.
- 7. L'Istituto [ovvero, in alternativa: la Società, ovvero, in alternativa: l'Assicuratore] sarà liberato dal vincolo di cui alla presente fideiussione solo con il consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.
- 8. La presente fideiussione non potrà formare oggetto di cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte dell'Amministrazione.
- 9. La presente fideiussione è regolata, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dalla legge italiana e verrà interpretata in conformità alla medesima.
- 10. In caso di controversia tra l'Istituto [*ovvero, in alternativa*: la Società, *ovvero, in alternativa*: l'Assicuratore] e l'Amministrazione, la determinazione del Foro competente è effettuata in base alla normativa vigente.

Il Fornitore L'Istituto (*ovvero:* La Società)

(ovvero: L'Assicuratore)